

STATUTO SOCIALE IN VIGORE DA DICEMBRE 2011



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Stefano Simonetta
Amministratore	Luigi Bisighini
Segretario	Giuseppina Coerini
Consiglieri	Stefano Brivio, Cesare Maffeis Marzio Miotello Giovanni Rainero



STATUTO SOCIALE - 2011

SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPI	5
Art. 1.....	5
Art. 2.....	5
Art. 3.....	5
Art. 4.....	5
Art. 5.....	5
Art. 6.....	6
TITOLO II - I SOCI.....	6
Art. 7.....	6
Art. 8.....	6
Art. 9.....	7
Art. 10.....	7
Art. 11.....	7
Art. 12.....	7
Art. 13.....	8
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ED ALTRE CARICHE ELETTE DALL'ASSEMBLEA	8
Art. 14.....	8
Art. 15.....	9
Art. 16 – L'ASSEMBLEA.....	9
Art. 17.....	9
Art. 18.....	10
Art. 19.....	10
Art. 20.....	10
Art. 21.....	10
Art. 22.....	11

Art. 23	11
Art. 24	11
Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione	11
Art. 26	11
Art. 27	11
Art. 28	12
Art. 29	12
Art. 30	12
Art. 31	13
Art. 32 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	13
Art. 33- L' Amministratore Tesoriere.....	13
Art. 34 - Il Direttore Sanitario	13
Art. 35 - L'Assistente Ecclesiastico.....	14
Art. 36 - Il Revisore dei Conti	14
Art. 37	14
TITOLO IV	15
PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.....	15
Art. 38 - Esercizio Finanziario/Patrimonio.....	15
Art. 39	15
Art. 40	15
Art. 41	16
Art. 42	16

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPI

Art. 1

E' costituita con sede in Travedona Monate, via Don Gnocchi n°54 , una Associazione di Pubblica Assistenza denominata "S.O.S. DEI LAGHI – ASSOCIAZIONE VOLONTARIA – O.N.L.U.S. "

Art. 2

L'Associazione si ispira ai principi di carità e solidarietà cristiana ed umana, non ha fini di lucro ed è apartitica: potrà comunque svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 3

Il vessillo consta di un drappo bianco recante nel mezzo una croce rossa con bordi bianchi, con all'interno la scritta S.O.S. DEI LAGHI in colore bianco.

Art. 4

Gli scopi che l'Associazione persegue, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia sono:

- a) Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- d) Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- e) Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento sociale, sociosanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative di sperimentazioni innovatrici.

Art. 5

Nell'ambito degli scopi enunciati al precedente articolo 4, l'associazione svolgerà in via prevalente e principale attività sanitaria e precisamente attività di:

- a) Trasporto di ammalati e feriti;
- b) Prestazione di assistenza medico-sanitaria ad ammalati od infortunati, anche per il tramite di strutture e servizi ambulatoriali;
- c) Assistenza di malati od infortunati nel loro domicilio;
- d) Assistenza agli emarginati;

- e) Promozione ed organizzazione di corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione delle norme di primo soccorso;
- f) Soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali;

L'associazione, nell'ambito dell'attività sanitaria di cui sopra potrà costituire, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio approvato dall'assemblea entro i limiti delle norme statutarie.

L'Associazione potrà partecipare a congressi, seminari, incontri (nazionali ed internazionali), nei quali si dibattono problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza, potrà erogare contributi ad istituti, enti, associazioni, organismi operanti in campo sanitario assistenziale e di ricerca scientifica, borse di studio ad individui e gruppi operanti in campo assistenziale, sanitario e di ricerca sanitaria ed infine svolgere ogni altro servizio / attività idoneo al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

Art. 6

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali; potrà inoltre collaborare con altri Enti pubblici e privati e con altre associazioni sempre al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente statuto.

TITOLO II - I SOCI

Art. 7

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea.

Art. 8

I soci si distinguono in due categorie tra loro complementari:

- Soci volontari
- Soci sostenitori

I soci volontari sono persone di accertata buona condotta civile e morale, che gratuitamente mettono a disposizione dell'Associazione parte del loro tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli Organi statutari.

I soci sostenitori sono coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione danno il loro apporto volontario in diversa forma dai soci volontari, contribuendo comunque allo sviluppo dell'Associazione

Art. 9

Coloro i quali intendono diventare soci volontari dovranno inviare la domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale Interno.

La domanda di iscrizione importa accettazione dello statuto ed impegna l'aspirante socio a tutti gli effetti statutari ed alla disciplina dell'Associazione.

Decorsi otto giorni dall'affissione all'albo dell'associazione e a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, l'aspirante socio acquisirà la qualità di socio volontario.

Art. 10

Potranno altresì far parte dell'Associazione in qualità di socio sostenitore tutte le persone fisiche e persone giuridiche.

Essi sono da considerarsi soci inattivi: non sono sottoposti all'applicazione integrale dello statuto, non sono vincolati da tutte le deliberazioni assembleari e dalle disposizioni degli amministratori, non sono soggetti ad esclusione per inadempimento degli obblighi statutari.

Art. 11

I soci sostenitori possono partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto.

I soci volontari partecipano all'assemblea con diritto di voto e godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Ogni socio potrà formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

Art. 12

La qualità di socio si perde per:

- a) Per morte;
- b) Per morosità;
- c) Per decadenza;
- d) Per esclusione;

Perdono la qualità di socio per morosità i soci che non hanno sottoscritto la quota associativa annuale nei modi e termini previsti dall'Assemblea.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione volontaria.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione o perché utilizzino per scopi personali o partitici l'appartenenza dell'Associazione o che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Le delibere relative alla perdita di qualità di socio sono prese dall'assemblea su proposta del C.D.A. con effetto immediato.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha sei mesi di tempo dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione per fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13

Il socio ha diritto di recedere dall'Associazione, con preavviso scritto di almeno quindici giorni. Il socio receduto od escluso non ha diritto a richiedere i contributi versati né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ED ALTRE CARICHE ELETTE DALL'ASSEMBLEA

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite ed elettive, salvo quelle per le quali sia richiesta dal presente statuto l'iscrizione ad Albi Professionali. In tale caso il corrispettivo per l'attività prestata deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Tuttavia nell'ipotesi in cui a ricoprire la carica per la quale sia richiesta un'iscrizione ad un Albo Professionale sia chiamato un socio volontario dell'Associazione, questo ultimo non avrà comunque diritto ad alcun compenso.

Tutte le elezioni delle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso scritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale. Le decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono trascritte senza indugio nel relativo libro sociale.

La relativa documentazione è conservata dall'Associazione. Per l'elezione di cariche per le quali sia richiesta dalla legge l'iscrizione ad Albi professionali, possono partecipare anche persone che non rivestano la qualifica di socio.

Art. 15

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge.

L'assemblea è costituita da tutti i soci volontari in regola con le quote associative.

Art. 16 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- A. E' convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
- B. La convocazione è effettuata mezzo avviso, affisso all'Albo della sede sociale con preavviso di almeno quindici giorni. Tale avviso dovrà contenere l'Ordine del Giorno e l'indicazione della seconda convocazione che dovrà seguire a ventiquattro ore di distanza dalla precedente. Allo stesso albo sarà affissa comunicazione ai soci sostenitori con il medesimo preavviso di quindici giorni. Ferma rimanendo l'obbligatorietà della suddetta modalità di convocazione assembleare, sarà cura dell'Organo amministrativo valutare se affiancare a tale modalità di convocazione altre modalità anche telematiche tali da assicurare ai soci la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare in Assemblea.
- C. Potrà essere convocata in qualsiasi momento qualora ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci volontari all'Organo Amministrativo.
- D. La convocazione dell'Assemblea potrà inoltre essere richiesta dal Presidente dei Revisori dei Conti. La richiesta deve essere rivolta in forma scritta all'Organo Amministrativo.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria :

- a) Approva il bilancio consuntivo e anche l'eventuale bilancio preventivo;
- b) Procedo alla nomina degli amministratori;
- c) Determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- d) Approva gli eventuali regolamenti interni;
- e) Delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- f) Delibera su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli altri organi sociali;
- g) Decide sull'esclusione del socio;
- h) Decide e discute su tutti gli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci sottopongono alla sua approvazione.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 18

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati volontari. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci volontari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Art. 19

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 20

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si rimanda a quanto previsto dall'art. 14.

Ogni socio volontario ha diritto ad un voto. Ogni socio volontario potrà rappresentare solo un altro socio mediante delega scritta.

Art. 21

Sono altre cariche elette dall'Assemblea:

- a) Responsabile Corpo Volontari (RCV) ;
- b) Consiglio di Disciplina (CDD) .

Il Responsabile Corpo Volontari dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Suo compito è promuovere l'attività dei volontari, curare i rapporti con ognuno di essi, verificarne l'operato.

Il Responsabile Corpo Volontari rende conto all'Assemblea ed in caso di impedimento è sostituito dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni.

Art. 22

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 23

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci volontari ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci volontari.

Art. 24

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal socio più anziano di iscrizione presente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario; esse sono vincolanti per tutti i soci.

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 9 membri.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti, con la stessa durata in carica del Consiglio: il Presidente cui può delegare, determinandola con deliberazione, parte delle proprie attribuzioni; il vice presidente, l'amministratore / tesoriere.

Il consiglio di Amministrazione, infine, nomina anche fra i non consiglieri:

- a) il Direttore Sanitario di cui alle normative regionali;

- b) l'Assistente Spirituale;

Art. 28

Partecipano al Consiglio di Amministrazione solo su esplicito invito ed in veste consultiva:

- a) il Direttore Sanitario
- b) l'Assistente Spirituale
- c) il Responsabile del Corpo Volontari di cui al precedente articolo 21.

Art. 29

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei Consiglieri .

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale in modo che tutti i consiglieri possano averne conoscenza, almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Al Consiglio di Amministrazione possono presenziare i Revisori dei Conti.

Art. 30

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni del Consiglio di Amministrazione sono normalmente palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, fra l'altro, a titolo di esempio al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi e gli eventuali preventivi;
- c) porre in essere tutti gli atti e stipulare tutti i negozi di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) conferire procure sia generali che speciali;
- e) assumere e licenziare gli eventuali prestatori di lavoro subordinato fissandone mansioni, qualifica e retribuzioni;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci per quanto previsto dall'articolo 12;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge e del presente Statuto siano riservati all'assemblea;
- h) elaborare i regolamenti di eventuali varie strutture;

Art. 31

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dal Codice Civile. Gli amministratori dimissionari continuano a svolgere le loro mansioni fino alla nomina dei consiglieri cooptati in sostituzione.

Art. 32 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio.

Può delegare parte dei propri poteri ad altri soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 33- L' Amministratore Tesoriere

E' responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili.

Controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione.

Controlla amministrativamente il personale retribuito con la regolare tenuta dei libri contabili in conformità alle disposizioni di legge.

Redige il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio, verso cui è direttamente responsabile.

Relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.

Stante i compiti affidatigli, all'Amministratore è conferito il potere di operare con banche e con uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatigli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'Associazione; ha la firma libera e disgiunta da quella del Presidente del Consiglio.

Art. 34 - Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario è un medico eletto dal Consiglio al di fuori dei suoi componenti.

Può essere socio volontario. E' responsabile dell'andamento sanitario dell'Associazione ed in particolare:

- a) Sovraintende i corsi di pronto soccorso;
- b) esercita sorveglianza sul personale sanitario ed ausiliario;
- c) redige una relazione sanitaria annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio e della Assemblea;
- d) promuove e organizza, previo il parere del Consiglio o su incarico di questo, corsi di studio, di aggiornamento e simili aventi per oggetto materie che rientrino nell'attività sanitaria dell'Associazione;
- e) cura e gestisce le attrezzature ed il materiale sanitario dell'Associazione.

Il Direttore Sanitario può nominare, previa autorizzazione del Consiglio, uno o più assistenti sanitari che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue attribuzioni.

Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Direttore Sanitario risponde al Consiglio il quale può deliberare la revoca dell'incarico per gravi infrazioni.

Art. 35 - L'Assistente Ecclesiastico

L'Assistente Ecclesiastico è un sacerdote eletto dal Consiglio al di fuori dei suoi componenti.

L'Assistente Ecclesiastico garantisce all'interno dell'Associazione una presenza qualificata venendo incontro alle esigenze spirituali degli associati, promuovendo iniziative in tale settore e mettendosi a disposizione dei singoli soci.

Art. 36 - Il Revisore dei Conti

Il Collegio Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci volontari, dura in carica tre esercizi ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili. Essi sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 37

Il Collegio Revisore dei Conti almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 38 - Esercizio Finanziario/Patrimonio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi, oblazioni e donazioni di qualsiasi genere;
- d) corrispettivi per prestazioni e rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, eredità, legati a donazioni purché accettati con delibera dell'Assemblea;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio decidere gli investimenti del patrimonio.

Il fondo di dotazione viene fissato in € 500.000,00

Art. 39

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione degli scopi sociali. Durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 40

Dopo ogni esercizio sociale gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di accurata prudenza.

Art. 41

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione nominerà, nella medesima seduta, uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altre istituzioni di volontariato che perseguivano analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 266 del 1991.

Art. 42

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in tema di Associazioni private riconosciute, nonché la legislazione vigente in materia di volontariato.

